

FORUM DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E DELL'AUTONOMIA POSSIBILE – Focus Puglia

«Lo stato dell'arte delle grandi riforme»

a cura di

Marco Petrillo
Bari 14 marzo 2024



RIFORMA TERZO SETTORE

A CHE PUNTO SIAMO?

SIAMO IN UNA FASE DI STALLO E DI VIGENZA CONGIUNTA DI VECCHIE (d.lgs. 460/97) e NUOVE NORME (d.lgs. 117 e 112 del 2017)

COSA ASPETTIAMO?

L'AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE UE DEI PROVVEDIMENTI FISCALI PREVISTI DAL CODICE DEL TERZO SETTORE (art.101 comma 10 D.lgs. 117/17)



LEGGE DELEGA RIFORMA FISCALE

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge delega al Governo per la riforma fiscale (legge n.111), licenziata con modificazioni dalle Camere il 4 agosto 2023. In particolare

- razionalizzazione e semplificazione della normativa fiscale degli enti del Terzo settore (Ets) e di quelli non commerciali (art.2)
- l'introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale (e viceversa) per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività, in conformità alle disposizioni in materia di Terzo settore (art.6)
- razionalizzazione della disciplina Iva degli Ets (art. 7)
- il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) (art. 8)
- semplificazione e la razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono, con modalità non commerciali, attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, assicurandone la coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore e con il diritto dell'UE.



RIFORMA TERZO SETTORE

Gli enti che intendono aderire al Terzo Settore mediante l'iscrizione al RUNTS, devono adeguare gli statuti già esistenti oppure predisporre, eventualmente già in sede di costituzione, statuti conformi alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. Di regola le delibere di adeguamento degli statuti devono essere assunte con le modalità e le maggioranze rafforzate previste dagli statuti dei singoli enti, o in mancanza dalle norme del codice civile.



RIFORMA TERZO SETTORE

Ma per le ONLUS (ed anche per ODV e APS) è stato previsto - dall'art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017 (e successive modifiche) - un onere di adeguamento degli statuti.

Gli enti iscritti all'Anagrafe delle ONLUS compresi nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 34 del D.M. 106/2020 e consultabile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cs-28-marzo-2022 potranno attivare, tramite l'apposito portale, la procedura per richiedere la propria iscrizione al RUNTS. Avranno tempo fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione UE dei provvedimenti fiscali previsti dal Codice del Terzo settore.



RIFORMA TERZO SETTORE

SIAMO A 9 PROROGHE PER ADEGUARE GLI STATUTI

In principio fissato al 3 febbraio 2019 (art.101 co.2 CTS):

- spostato al 3 agosto 2019 (d.lgs.n. 105/2018 «correttivo al Codice del Terzo Settore»)
- rinviato al 30 giugno 2020 (art. 43, comma 4-bis dl. n. 34/2019 cosiddetto «dl. Crescita»).
- rinviato al 31 ottobre 2020 (art. 35 dl. n. 18/2020 cosiddetto «Cura Italia» per emergenza Covid-19)
- rinviato al 31 marzo 2021 (dl. n. 125/2020).
- spostato al 31 maggio 2021 (Dl.41/2021 cosiddetto "dl. Sostegni 1") –
- spostato (di un anno) al 31 maggio 2022 (dl. N.77/2021 cosiddetto «dl. Semplificazioni 2021»
- prorogato al 31 dicembre 2022 (art. 26 bis dl. n. 73/2022 cosiddetto «dl. Semplificazioni 2»
- prorogato al 31 dicembre 2022 (D.L. n.198/2022 "Milleproroghe 2023")

SIAMO NEL 2024



RIFORMA TERZO SETTORE

Nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), dalla data del 23/11/2021 («data di operatività») è stata resa ora impossibile l'iscrizione di nuovi enti nell'Anagrafe delle ONLUS, tranne che per i casi di procedimenti pendenti alla data del 22/11/2021, ex art. 34 del DM 106/2020.

Ai sensi del co. 2, <u>il 28 marzo 2022</u> dell'art.34, sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, è stato pubblicato l'elenco delle ONLUS iscritte nella relativa Anagrafe alla data del 22/11/2021.



E le ONLUS

La risoluzione Agenzia delle Entrate 89/E/2019 conferma il mantenimento della qualifica ONLUS, nel regime transitorio, anche qualora non si rispettino i termini di adeguamento statutario in ossequio ai requisiti formali e sostanziali in attesa dell'entrata in vigore delle nuove norme tributarie del Codice del Terzo Settore (autorizzazione UE)



E IRAP

Il Terzo settore paga l'Irap più delle imprese e gli enti non commerciali rimangono fuori dalle misure per alleggerire le imposte, con la sola eccezione di alcune Regioni.

Necessario un intervento nazionale e maggiore attenzione da parte delle Regioni.

UNEBA, chieda che si intervenga quanto prima estendendo agli enti non commerciali le agevolazioni previste da anni per le imprese; a livello locale, che le Regioni adottino provvedimenti simili a quelli delle Regioni sotto citate estendo agli Ets quanto previsto per le Onlus, ricordando che quest'ultima qualifica cesserà di esistere con l'entrata in vigore del titolo X del dlgs 117/2017.



E IRAP

- Valle d'Aosta: Legge regionale del 22/12/ 2021, n. 37
- Bolzano Provincia autonoma: Legge provinciale del 04 agosto 2023, n.
 18
- Lombardia: LR 07/08/2023 n. 2 art 20 e la legge regionale 29 dicembre 2023 n. 9, art. 5, comma 1, lett. b)
- Friuli-Venezia Giulia: Legge regionale del 10 agosto 2023, n. 13
- Sardegna: Legge regionale del 23 ottobre 2023, n. 9 art 155
- Piemonte: Legge regionale del 30 novembre 2023, n. 33 art 1
- Emilia-Romagna: Legge regionale del 28 dicembre 2023, n. 17, art. 14
- Puglia: Legge regionale del 29 dicembre 2023, n. 37, art. 112
- Sicilia: Legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3. art 81
- Basilicata: Legge regionale 07 febbraio 2024, n. 3 articolo 11



E IVA

Il comma 7, secondo periodo, dell'art.89 prevede "Al D.P.R. n.633/1972 sono apportate le seguenti modificazioni:

- •a) (omissis)
- •b) all'art.10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola ONLUS è sostituita dalle seguenti: "enti del Terzo settore di natura non commerciale"

A seguito della suddetta modifica, le disposizione che dettano il regime IVA di alcune prestazioni rese nell'ambito del settore delle attività sociali potrebbero profondamente mutare e, in taluni casi, determinare effetti distorsivi. Si evidenzia, preliminarmente, che le cooperative sociali e le altre ONLUS acquisiscono lo status di ONLUS di diritto e/o per opzione ai sensi dell'art.10, c.8, D.lgs. N. 460/1997; a seguito delle disposizioni del D.lgs. 112/2017 le cooperative sociali acquisiscono di diritto la qualifica di "impresa sociale". Il regime IVA del settore delle attività sociali e socio sanitarie è tipicamente un "regime di esenzione IVA" ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.



E IVA

Si aggiunge, inoltre, che alcune di tali previsioni di esenzione (tra queste, tipicamente le previsioni 19), 20) e 27-ter)) hanno ad oggetto le prestazioni di servizi che se rese nei confronti di soggetti svantaggiati) sono soggette al regime di imponibilità con aliquota in misura ridotta del 5% o in esenzione IVA per gli altri enti.

Altra considerazione preliminare riguarda la definizione di "enti del Terzo settore di natura non commerciale" (di cui all'art.79, commi 1, 5 e 5 bis del D.Lgs. 117/2017).

In base a tale definizione, le imprese sociali non rientrano tra gli enti del Terzo settore di natura non commerciale soggettivamente richiamati dalle disposizioni IVA oggetto della modifica in commento. Pertanto va posta attenzione per gli enti (ex Onlus) che svolgevano attività in esenzione come da art.10, primo comma, numeri 15), 19), 20) e 27-ter) DPR 633/72.



E IVA

E L'UNIONE EUROPEA

CORTE GIUSTIZIA EUROPEA (causa 498/2003) conferma che un ente con FINALITA' DI ASSISTENZA SOCIALE mantiene il regime di esenzione in base al proprio ambito oggettivo a prescindere della natura soggettiva.

E ORA

C'è una possibilità della legge delega della riforma fiscale di del Governo Meloni dove vengono riportati principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione della disciplina Iva degli ETS (art. 7).



Norme Transitorie

Art.101 c.8

La perdita di qualifica ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale, anche in qualità di impresa sociale, non integra un ipotesi di scioglimento dell'ente



istituzioni e iniziative di assistenza sociale

Un aspetto positivo

SUPER BONUS FISCALE 110 PER CENTO



Novità Decreto Aiuti Quater

Per le ONLUS, il Superbonus al 110% spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, purchè:

- Svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali
- I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica
- Siamo in possesso di immobili di categoria catastale B1,B2 e D4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito

La risposta dell'interpello n.2/2024 contiene elenco tassativo in merito alle 4 titoli reali



Sconto/Cessione del credito

Il bonus del 110 per cento determina un valore fiscale considerato come:

- Detrazione fiscale diretta (scarso appeal per le ONLUS e per il Terzo Settore in generale)
- Un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso – sconto in fattura
- La cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti

Di fatto non è possibile che una ONLUS ceda a se stesso il bonus con l'intento di trasformare la detrazione in credito di imposta (successivamente compensabile)



Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 conferma le 2 novità per gli **edifici del Terzo Settore** previste nel Decreto Aiuti Quater, ovvero:

- scadenza del Superbonus al 31 dicembre 2025 con aliquota al 110%
- aumento del massimale di spesa (Rif. Legge 108/2021)

Gli **edifici del Terzo Settore** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire alcun compenso o indennità di carica.
- Essere in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito (il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio).



Modalità di calcolo

Per calcolare il nuovo massimale per il Superbonus del terzo settore occorre considerare la superficie media delle unità abitative stabilite dall'osservatorio del mercato immobiliare. Si prende la superficie dell'edificio del terzo settore da riqualificare, e la si divide per la superficie media delle unità abitative. L'indice così ottenuto va moltiplicato per il massimale standard del residenziale.

Esempio di calcolo del nuovo massimale per il terzo settore

- Intervento di miglioramento sismico: € 96.000 per unità immobiliare
- Casa di cura (categoria B2): superficie complessiva 1.000 mq
- Superficie media per unità immobiliare (Osservatorio Immobiliare): 106,20mq
- Massimale di Spesa: (1.000/106,2)*96.000= € 903.954,80



Comunità energetiche

Il nuovo comma 16 ter dell'art.119 D.L.34/2020 per le ONLUS che rispettano i requisiti di cui al comma 10 bis prevede che l'installazione di impianti solari fotovoltaici nell'ambito delle comunità energetiche possano fruire della detrazione del 110% fino alla soglia di 200 Kw.

COMUNITA' ENERGETICHE: nuova opportunità di lavoro a seguito del decreto del 23/01/2024 a cura del Ministero competente. Possono acquisire la configurazione giuridica di ETS.



110 per cento

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA (anche su emendamento UNEBA)

Al fine di superare alcune incertezze interpretative concernenti la sussistenza dei requisiti

per poter rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 119 co. 10-bis del DL 34/2020, l'art.

2 co. 2-bis e 3-ter del DL 11/2023 ha chiarito che:

- tutti i requisiti devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese (salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato che, ove rilevante, deve sussistere da prima dell'1 giugno 2021) e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione;
- il requisito delle non percezione di compensi o indennità è soddisfatto se, anche a prescindere dallo statuto, è dimostrata, con qualsiasi mezzo di prova, la rinuncia o la restituzione.



5 per mille

Gli ETS possono accedere al riparto del 5 per mille se all'interno della piattaforma del Runts, hanno flaggato la specifica voce e hanno indicato il proprio IBAN, direttamente in istanza.

Le Onlus potranno essere destinatarie del 5 per mille anche per l'anno 2024:

ad oggi le Onlus iscritte alla relativa anagrafe alla data del 22/11/21 possono accedere al 5 per mille. Le scadenza previste per gli Ets sono:

10 aprile 2024: termine per gli Ets per effettuare l'accreditamento all'elenco permanente del 5 per mille oppure **30 settembre 2024 con versamento di una sanzione pari a 250 euro**, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115);

20 aprile 2024: termine entro cui viene pubblicato l'elenco provvisorio degli enti iscritti al 5 per mille;

30 aprile 2024: termine entro cui è possibile richiedere la correzione dei dati;

10 maggio 2024: termine ultimo per la pubblicazione dell'elenco degli iscritti definitivo

Per quanto riguarda le Onlus, è possibile accedere al riparto del 5 per mille fino al **31 dicembre 2024**.



Altre adempimenti

PUBBLICAZIONI CONTRIBUTI PUBBLICI

Gli enti (associazioni, fondazioni, Onlus) che nel corso dell'esercizio abbiano ricevuto contributi pubblici per un importo pari o superiore a 10.000 euro, devono pubblicare annualmente sul proprio sito, o analogo portale digitale, o della rete associativa alla quale l'ente aderisce, l'elenco dei contributi ricevuti da enti pubblici (legge 124/2017). La scadenza è fissata al 30 giugno di ogni anno (per il 2024 è al 1° luglio).

MODELLO EAS

Il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti non commerciali di tipo associativo che va inviato telematicamente all'ADE i dati e che contiene le notizie rilevanti ai fini fiscali. La scadenza è 2 aprile 2024 nel caso in cui nell'anno precedente siano avvenute variazioni nei dati precedentemente comunicati.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Marco Petrillo Commissione fiscale UNEBA Nazionale info@uneba.it